

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-549 del 06/02/2020
Oggetto	demanio idrico - terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale nel Comune di Borgo Val Taro (PR) - Richiedente: Lecchini Edmondo Azienda faunistica venatoria Belforte Sisteb PR17T0034
Proposta	n. PDET-AMB-2020-566 del 06/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaè n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 27/06/2017 registrata al PG/2017/12377 del 27/06/2017 con cui il Sig Edmondo Lecchini, c.f. LCCDND73P26G337G residente in località Castagneto di Belforte, 109 nel Comune di Borgo Val Taro (PR) in qualità di concessionario dell'Azienda Venatoria denominata "Belforte", con sede legale nel Comune di Borgo Val di Taro (PR), in località Belforte ha richiesto la concessione per

l'occupazione di area demaniale dei corsi d'acqua:

Canale del Bastardo, Canale della Costa, Canale della Pietra, Canale della Tonga, Canale di Massiccio, I Rii, Le Riole, Rio Borassa, Rio Combratina, Rio Cosinella, Rio degli Erbioli, Rio dei Cerri, Rio dei Ravini, Rio dei Roncassi, Rio dei Torrioni, Rio del Diavolo, Rio del Groppo, Rio del Monetto, Rio del Poggiolo del Latte, Rio del Ruscatello, Rio del Sabbione, Rio del Tullo, Rio dell'Arnaro, Rio dell'Olmo Grosso, Rio della Bratta, Rio della Brugna, Rio della Cavanella, Rio della Costa di Lorenzasca, Rio della Fornace, Rio della Ladra, Rio della Lama dell'Olmo, Rio della Lama Storta, Rio della Lubbia, Rio della Macchia, Rio della Piana, Rio della Pieve, Rio della Pinotta, Rio della Resga, Rio della Sansola, Rio della Selvolina, Rio delle Arole, Rio delle Bestie, Rio delle Lame, Rio delle Moie, Rio delle Scorsare, Rio delle Servodelle, Rio di Buca Cappello, Rio di Buscarello, Rio di Campora, Rio di Forcella, Rio di Panigale, Rio di Supparano, Rio di Vattaro, Rio di Zupperano, Rio Levaccino, Rio Olnago, Rio Prato Bianco, Rio Vallicella, Rio Vattaro, Torrente Cogena, Fogli 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 104 e 105 mappali vari HA 26.3 in Comune di Borgo Val taro (PR), ad uso Faunistico venatorio non esclusivo;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 347 del 30/10/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT "4020013";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2019/178810 del 20/11/2019), parte integrante della presente determinazione, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna che con lettera del 12/12/2017 prot. NP/2017/27208 ha espresso esito positivo della pre-valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile/AIPo;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie;
- il canone per l'anno 2020
- il deposito cauzionale pari a euro 250,00 in data 28/01/2020.;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Edmondo Lecchini, c.f.LCCDND73P26G337G la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico dei corsi d'acqua: Canale del Bastardo, Canale della Costa, Canale della Pietra, Canale della Tonga, Canale di Massiccio, I Rii, Le Riole, Rio Borassa, Rio Combratina, Rio Cosinella, Rio degli Erbioli, Rio dei Cerri, Rio dei Ravini, Rio dei Roncassi, Rio dei Torrioni, Rio del Diavolo, Rio del Groppo, Rio del Monetto, Rio del Poggiolo del Latte, Rio del Ruscatello, Rio del Sabbione, Rio del Tullo, Rio dell'Arnaro, Rio dell'Olmo Grosso, Rio della Bratta, Rio della Brugna, Rio della Cavanella, Rio della Costa di Lorenzasca, Rio della Fornace, Rio della Ladra, Rio della Lama dell'Olmo, Rio della Lama Storta, Rio della Lubbia, Rio della Macchia, Rio della Piana, Rio della Pieve, Rio della Pinotta, Rio della Resga, Rio della Sansola, Rio della Selvolina, Rio delle Arole, Rio delle Bestie, Rio delle Lame, Rio delle Moie, Rio delle Scorsare, Rio delle Servodelle, Rio di Buca Cappello, Rio di Buscarello, Rio di Campora, Rio di Forcella, Rio di Panigale, Rio di Supparano, Rio di Vattaro, Rio di Zupperano, Rio Levaccino, Rio Olnago, Rio Prato Bianco, Rio Vallicella, Rio Vattaro, Torrente Cogena, di 26.3 ettari, nel Comune di Borgo Valtaro(PR), catastalmente identificata ai fogli 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 104 e 105 , mappali vari, per uso faunistico venatorio non esclusivo e non a fine di lucro, codice pratica Sisteb n°PR17T0034;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/01/2020 (PG/2020/19058 del 06/02/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 127,89 euro, e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero coattivo del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

13 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Edmondo Lecchini c.f .LCCDND73P26G337G (cod. Sisteb PR17T0034).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce a vari corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico dei fogli 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 104 e 105 del comune di Borgo Val Taro, (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa 26,3 ettari, è destinata ad uso faunistico - venatorio non esclusivo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo di 127,89 euro entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "STB - Affluenti Po", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 31/12/2025.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG.2019/178810 del 20/11/2019 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Risposta al prot. n° 12377
del 27-06-2017

Sinadoc: 18569/2018

All' ARPAE
Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Parma
P.le della Pace 1
40123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: (2019.650.20.23/204) Richiesta di concessione area demanio idrico – uso faunistico venatorio.

Richiedente: Azienda Faunistica Venatoria “Belforte” legale Rappresentante: Edmondo Lecchini

Corsi d'acqua ricadenti sui fogli catastali 34, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 104 e 105 del Comune di Borgo Val di Taro:

Canale del Bastardo, Canale della Costa, Canale della Pietra, Canale della Tonga, Canale di Massiccio, I Rii, Le Riote, Rio Borassa, Rio Combratina, Rio Cosinella, Rio degli Erbioli, Rio dei Cerri, Rio dei Ravini, Rio dei Roncassi, Rio dei Torrioni, Rio del Diavolo, Rio del Groppo, Rio del Monetto, Rio del Poggiolo del Latte, Rio del Ruscatello, Rio del Sabbione, Rio del Tullo, Rio dell'Arnaro, Rio dell'Olmo Grosso, Rio della Bratta, Rio della Brugna, Rio della Cavanella, Rio della Costa di Lorenzasca, Rio della Fornace, Rio della Ladra, Rio della Lama dell'Olmo, Rio della Lama Storta, Rio della Lubbja, Rio della Macchia, Rio della Piana, Rio della Pieve, Rio della Pinotta, Rio della Resga, Rio della Sansola, Rio della Selvolina, Rio delle Arole, Rio delle Bestie, Rio delle Lame, Rio delle Moie, Rio delle Scorsare, Rio delle Servodelle, Rio di Buca Cappello, Rio di Buscarello, Rio di Campora, Rio di Forcella, Rio di Panigale, Rio di Supparano, Rio di Vattaro, Rio di Zupperano, Rio Levaccino, Rio Olnago, Rio Prato Bianco, Rio Vallicella, Rio Vattaro, Torrente Cogena.

Rilascio Parere idraulico

(Rif. protocollo n. PC.2019. 51156 del 11-10-2019)

Il Responsabile di Ambito

Vista la richiesta emarginata relativa alla concessione delle aree del demanio idrico in oggetto ad uso venatorio, incluse all'interno del perimetro dell'Azienda Faunistica Venatoria “Belforte” in comune di Borgo Val di Taro

per quanto di competenza ed ai soli effetti idraulici esprime parere favorevole al rilascio della concessione delle aree demaniali in oggetto ad uso faunistico venatorio subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

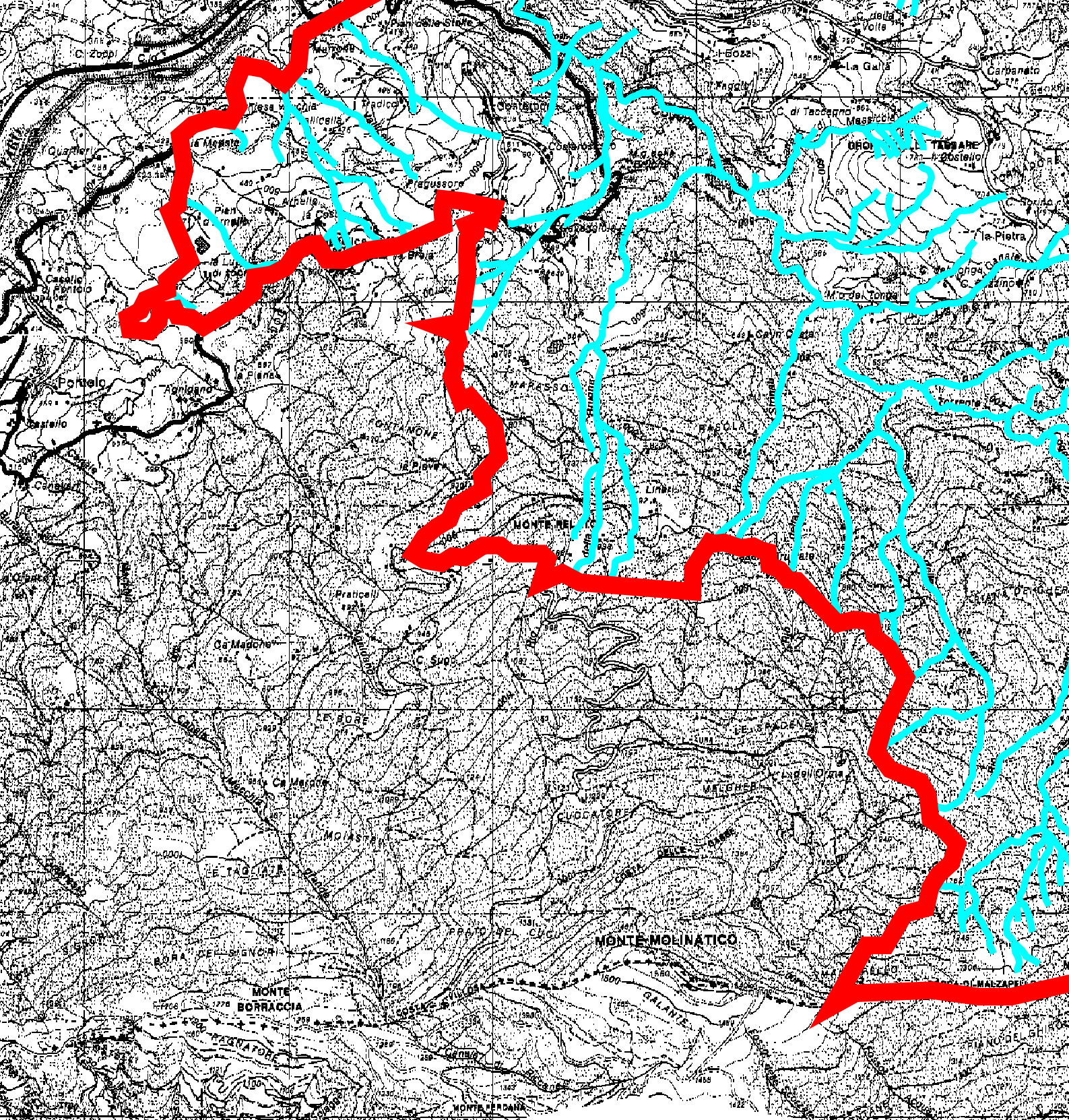
1. Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa

avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi;

2. è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali
3. è vietata la recinzione delle aree demaniali che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (vedi DGR 895/2007);
4. dovrà essere garantito l'accesso ai corsi d'acqua demaniali, così come previsto dal R.D. 523/1904, che vieta (ex art 96) per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno e, per una distanza di 10 m, l'esecuzione di fabbriche e scavi;
5. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;

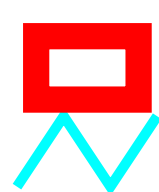
Si allegano due tavole di cartografia con evidenziate le aree oggetto di concessione ed il confine dell'Azienda Faunistica Venatoria

Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)



A.F.V. Belforte

Reticolo idrografico



Perimetrazioni
Reticolo idrografico

Scala 1:25.000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.